


COMUNE DI MEZZOVICO-VIRA



REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI DEL COMUNE DI MEZZOVICO-VIRA

del 23 aprile 2018

INDICE**Disposizioni generali**

- Art. 1** Campo d'applicazione
- Art. 2** Principi della gestione dei rifiuti
- Art. 3** Competenza
- Art. 4** Categorie di rifiuti, definizioni
- Art. 5** Compiti del Comune
- Art. 6** Doveri dei detentori e/o produttori di rifiuti

Organizzazione dello smaltimento pubblico

- Art. 7** Raccolta dei rifiuti domestici e raccolte separate
- Art. 8** Utenti autorizzati
- Art. 9** Imballaggi, contenitori ed esposizione
- Art. 10** Rifiuti esclusi dalla raccolta
- Art. 11** Sospensione del servizio

Finanziamento

- Art. 12** Copertura dei costi
- Art. 13** Prelievo delle tasse
- Art. 14** Tassa base annuale
 - a) Imposizione
 - b) Esigibilità e riscossione
- Art. 15** Tassa sul quantitativo

Disposizioni finali e transitorie

- Art. 16** Attuazione e misure d'esecuzione
- Art. 17** Rimedi giuridici
- Art. 18** Contravvenzioni
- Art. 19** Entrata in vigore e abrogazioni

Allegato A – Elenco con le principali basi legali nel settore dello smaltimento rifiuti del 30.08.2013 della SPAAS.

Emana, in base alla Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb del 24 marzo 2004) e alla Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb del 7 ottobre 1983) il presente **“Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti”**

Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

¹Il presente regolamento disciplina la raccolta, il deposito, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti detenuti e/o prodotti nel Comune di Mezzovico-Vira, nonché il relativo finanziamento.

²Esso è applicabile su tutto il territorio giurisdizionale del Comune di Mezzovico-Vira, per gli utenti specificati all'articolo 8 del presente regolamento.

Art. 2 Principi

¹La gestione dei rifiuti deve essere orientata alla loro prevenzione, riduzione e valorizzazione. In particolare il Comune mira a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando nel limite del possibile il bilancio ecologico.

²Il Municipio può collaborare con gli altri Comuni e promuove la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per il riutilizzo, lo smaltimento e il riciclaggio dei rifiuti.

Art. 3 Competenza

¹Il Comune organizza la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani.

²L'attuazione del presente Regolamento compete al Municipio. Esso emana le necessarie Ordinanze di applicazione.

³Il Municipio può affidare parzialmente o totalmente l'attuazione dei suoi compiti a privati.

⁴Il Comune promuove la sensibilizzazione e l'educazione ambientale nello specifico ambito della produzione, della separazione, del riciclaggio, della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti.

Art. 4 Categorie di rifiuti, definizioni

¹Sono rifiuti urbani i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché i rifiuti di aziende industriali e artigianali che presentano una composizione di sostanze paragonabile ai rifiuti domestici.

Sono considerati rifiuti urbani segnatamente:

a) **rifiuti solidi urbani RSU**

sono rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;

b) **rifiuti solidi urbani ingombranti**

sono rifiuti solidi urbani che per le loro dimensioni o il peso non trovano posto negli imballaggi autorizzati;

c) **raccolte separate**

sono rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o trattamento speciale

²Sono **rifiuti industriali o aziendali** i rifiuti provenienti da imprese (industrie, artigianato, commercio, servizi, agricoltura e selvicoltura) che per la loro composizione non sono considerati rifiuti urbani.

³Sono **rifiuti speciali** i rifiuti aziendali e domestici designati come tali dall'Ordinanza federale sul traffico di rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) e dall'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif).

Art. 5 Compiti del Comune

¹Il Comune organizza la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani, nel rispetto dell'ambiente, della salute e del decoro del proprio territorio.

²Promuove la separazione dei rifiuti urbani tramite i propri punti di raccolta e gestisce il centro di consegna e separazione (detto Centro di raccolta rifiuti e scarti vegetali).

³Promuove la raccolta e valorizzazione degli scarti vegetali, promuove il compostaggio individuale e può prevedere una zona per lo stesso se ne sussistono le condizioni.

⁴Organizza la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ingombranti e scarti vegetali, esclusi gli scarti organici e le neofite invasive ai sensi dell'Ordinanze OEDA.

⁵Informa e coinvolge la popolazione sulle decisioni prese in merito alla gestione comunale dei rifiuti e sulle conseguenze del loro smaltimento illegale.

⁶Provvede alla sistemazione e allo svuotamento regolare dei cestini per rifiuti specialmente in zone molto frequentate quali piazze pubbliche, aree di svago, punti panoramici, ecc.

⁷Verifica, annualmente, l'evoluzione dei costi con l'obiettivo di assicurare un grado di copertura ottimale delle spese generate dal servizio di gestione dei rifiuti.

Art. 6 Doveri dei detentori e/o produttori di rifiuti

¹I **rifiuti solidi urbani e i rifiuti solidi urbani ingombranti** domestici devono essere consegnati al servizio di raccolta organizzato dal Comune o al punto di raccolta, secondo le modalità indicate dal Municipio.

²I rifiuti per i quali il Comune organizza dei servizi di raccolta devono essere separati a cura del detentore e/o produttore di rifiuti. Se non possono essere consegnate direttamente presso i punti vendita che ritirano tali rifiuti, **le raccolte separate** devono essere conferite al Centro di raccolta rifiuti e scarti vegetali, secondo le modalità stabilite dal Municipio. Le raccolte separate non possono essere, in nessun caso, mescolate tra di loro o con altri rifiuti.

³Un'azienda che produce rifiuti in quantità maggiore rispetto alle economie domestiche deve provvedere essa stessa al loro smaltimento o affidarne l'incarico a terzi. Il Comune può prevedere per le stesse, tramite ordinanza delle eccezioni limitatamente ad alcune tipologie di rifiuti che esse producono.

⁴I **rifiuti industriali o aziendali** (scarti di produzione) devono essere smaltiti dai detentori a proprie spese, separatamente dalle raccolte comunali.

⁵I **rifiuti speciali** devono essere smaltiti dai detentori secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti in materia.

⁶È assolutamente vietato immettere rifiuti, anche se triturati, nelle canalizzazioni. È inoltre vietato abbandonare, gettare o depositare rifiuti di ogni genere fuori dagli impianti preposti e dai punti destinati alla raccolta. È pure vietato l'incenerimento abusivo di rifiuti di ogni genere.

⁷Gli utenti domestici e aziendali devono fornire all'Autorità tutte le informazioni che sono loro richieste sul tipo e la quantità dei rifiuti prodotti così come sulle modalità del loro smaltimento.

ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO PUBBLICO

Art. 7 Raccolta dei rifiuti domestici e raccolte separate

¹Il Municipio stabilisce, nell'Ordinanza d'applicazione, il servizio di raccolta e le modalità di consegna dei vari rifiuti.

²Il Municipio definisce le ubicazioni dei contenitori (interrati o containers) di uso pubblico, adibiti alla raccolta, e se ne assume i costi di acquisto, posa, pulizia e manutenzione.

³Tutti i rifiuti che non possono essere raccolti nell'ambito dei servizi comunali devono essere obbligatoriamente smaltiti da chi li produce, a proprie spese e in conformità con la legislazione vigente in materia

Art. 8 Utenti autorizzati

¹Il servizio di raccolta e i centri di raccolta sono a disposizione **unicamente** per gli utenti del Comune di Mezzovico-Vira (residenti, domiciliati, residenze secondarie, persone giuridiche con sede a Mezzovico-Vira con le limitazioni del prossimo cpv.).

²Le persone giuridiche potranno fare capo al centro di raccolta **unicamente** per le categorie di rifiuti stabiliti dal Municipio mediante l'apposita ordinanza.

³I rifiuti che non sono prodotti sul territorio del Comune di Mezzovico-Vira non possono essere raccolti e smaltiti tramite questi servizi.

Art. 9 Imballaggi, contenitori e esposizione

¹I rifiuti solidi urbani e le raccolte separate possono essere consegnati unicamente negli imballaggi e nei contenitori adibiti alla raccolta.

²Il Municipio stabilisce, tramite ordinanza, gli imballaggi autorizzati e le modalità di consegna.

³Il Municipio può ordinare per stabili abitativi privati con 4 o più appartamenti, complessi residenziali, commerciali e aziendali, la posa di contenitori privati (container o interrati) per rifiuti.

⁴I cestini pubblici per i rifiuti (di cui all'articolo 5 capoverso 7) servono esclusivamente alla raccolta occasionale di singoli rifiuti di piccole dimensioni e non possono essere utilizzati per smaltire i rifiuti domestici o oggetti ingombranti.

Art. 10 Rifiuti esclusi dalla raccolta

¹I seguenti tipi di rifiuti sono esclusi dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti domestici e dei rifiuti domestici ingombranti:

- a) apparecchi elettronici (ad esempio televisori, radio, computer, videoregistratori, decoder, ecc.);
- b) apparecchi elettrici (ad esempio frullatori, rasoi, asciugacapelli, aspirapolveri, ecc.);
- c) apparecchi refrigeranti (ad esempio frigoriferi, congelatori, climatizzatori, ecc.);
- d) apparecchi elettronici d'intrattenimento, telefonici, videogames, ecc.;
- e) apparecchi stampanti, fotocopiatrici, inchiostri, toner diversi; ecc.;
- f) rifiuti speciali quali ad esempio batterie, pile, accumulatori, ecc.;
- g) tubi e lampadine fluorescenti, al neon, ai vapori di sodio e al mercurio;
- h) sostanze chimiche, colle e leganti, idrocarburi e olii;
- i) veicoli da rottamare e loro componenti;
- j) rifiuti edili, terra, sassi e fanghi, materiali di scavo e demolizione;
- k) cadaveri e carcasse di animali, scarti di macelleria in genere (pelli, ossa, budella, sangue, ecc.);
- l) sostanze auto-infiammabili, esplosive e radioattive;
- m) residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina;
- n) materiali inquinati da idrocarburi e prodotti chimici;
- o) residui di olii, grassi, liquidi e fanghi di ogni genere;
- p) coloranti e vernici, pitture e solventi, lacche e prodotti per la conservazione del legno, prodotti per il trattamento delle superfici;
- q) polveri residue provenienti da impianti depurazione fumi;
- r) fanghi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame;
- s) gomme e pneumatici;
- t) scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie metalliche;

- u) residui dei bagni di sviluppo fotografico, galvanici e zincatura;
- v) soluzioni di acidi, veleni e loro residui, materiale infiammabile e/o esplosivo, taniche o bombole con idrocarburi, prodotti infiammabili o gas in pressione;
- w) emulsioni e miscele bituminose;
- x) pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;
- y) medicinali, termometri al mercurio, siringhe, residui infetti e rifiuti sanitari;
- z) carboni e scorie provenienti dalla pulizia di camini e caldaie.

²In caso di dubbio l'utente, prima di consegnare i rifiuti, ha il dovere d'informarsi presso il proprio fornitore sulle modalità di smaltimento oppure consultare i servizi cantonali, l'Azienda cantonale dei rifiuti (ACR) o l'Ufficio tecnico comunale (UTC).

³I rifiuti esclusi dal servizio comunale di raccolta devono essere smaltiti da chi li produce, a proprie spese, conformemente alle disposizioni delle normative federali e cantonali vigenti.

Art. 11 Sospensione del servizio

I servizi di raccolta dei rifiuti possono essere temporaneamente sospesi a causa di eventi di forza maggiore (definiti nell'ordinanza apposita). I turni e le raccolte non saranno obbligatoriamente recuperati.

Finanziamento

Art. 12 Copertura dei costi

¹Il Comune preleva le tasse per il finanziamento della gestione dei rifiuti. Queste sono composte **dalla tassa base, dalla tassa proporzionata al volume (detta tassa sul sacco) e da eventuali altre tasse causali per alcune tipologie di rifiuti (esempio ingombranti e scarti vegetali)**.

²L'ammontare delle tasse deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi del 100% per il servizio di raccolta, di smaltimento e degli altri oneri della gestione comunale dei rifiuti, nonché per consentire una remunerazione e un ammortamento adeguati del capitale investito. Rimane riservata la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabili ai cittadini.

Art. 13 Prelievo delle tasse

¹La tassa base copre i costi per la raccolta, il riciclaggio o lo smaltimento dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti compostabili (piccoli quantitativi), come pure gli oneri della gestione comunale dei rifiuti, segnatamente i costi dei servizi di raccolta e del centro di raccolta, l'informazione all'utenza, la consulenza prestata dai servizi comunali, il personale e l'amministrazione. La tassa base è dovuta **indipendentemente** dalla consegna o meno di rifiuti.

²La tassa proporzionata al volume (tassa sul sacco) copre i costi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani combustibili (RSU).

³Per la consegna di grossi quantitativi di ingombranti, eccedenti un metro cubo (1m³), il Municipio può prelevare una tassa ritenuti i minimi e i massimi fissati dal presente regolamento.

Art. 14 Tassa base annuale (in CHF IVA esclusa)

¹Sono assoggettate alla tassa base annuale tutte le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune, comprese quelle proprietarie di residenze secondarie. L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse usufruiscono dei servizi comunali in materia di smaltimento rifiuti.

²La tassa base annuale è stabilita dal Municipio mediante Ordinanza, ritenuti i minimi e i massimi fissati di seguito e di principio sulla base del consuntivo dell'esercizio precedente come pure in modo differenziato per economie domestiche e altre categorie di utenti.

CATEGORIA	Specifica	Minimo	Massimo
a) Economie domestiche	una 1 persona	25.00	75.00
	da due a più persone	70.00	150.00
b) Residenze secondarie	Per ogni casa e per ogni appartamento	70.00	150.00
c) Uffici, negozi, studi, depositi	Da 1 a 50 impiegati	100.00	200.00
	Da 51 a 100 impiegati	200.00	300.00
	Da 101 a 250 impiegati	300.00	400.00
	Oltre i 250 impiegati	400.00	500.00
d) Esercizi pubblici e campeggi		400.00	600.00
e) Istituti scolastici, mense, istituti di cura, altri grandi centri		600.00	800.00

³Alle famiglie con bambini fino a 3 anni e alle persone adulte affette da enuresi che ne faranno richiesta sono concessi, annualmente e a titolo gratuito, 5 rotoli da 35 lt. Per le persone adulte il Municipio può richiedere un certificato medico che attesti il disturbo. Il presente capoverso non si applica alle persone, nostre domiciliate, degenti in case di cura.

⁴I domiciliati che nel Comune possiedono abitazioni secondarie totalmente destinate ad uso proprio pagano unicamente la tassa dovuta per l'economia domestica.

⁵Il Municipio si riserva la facoltà di diminuire la tassa base annuale per le aziende che provvedono a smaltire i rifiuti a proprie spese o aumentarle a quelle aziende che producono una quantità certificata sensibilmente maggiore rispetto alla media per analoga attività.

⁶Il Municipio può esentare dalla tassa base gli enti di diritto pubblico oppure gremi od enti di diritto privato con scopi ideali e privi di scopo di lucro.

⁷Le tasse per il servizio di raccolta dei rifiuti si intendono IVA esclusa.

c) Esigibilità e riscossione

¹La tassa base è emessa e notificata ad ogni utente una volta l'anno tramite fattura. Il Municipio tiene conto di eventuali cambiamenti (trasferimento di domicilio o sede, vendita o acquisto di proprietà, cessazione o inizio di un'attività) intervenuti nel corso dell'anno con un calcolo pro rata temporis su base mensile.

²La tassa base annuale diventa esigibile 30 (trenta) giorni dalla fatturazione.

³Trascorso il termine di cui al cpv. due per l'esigibilità decorre un interesse di ritardo annuo analogo a quello stabilito dall'Autorità cantonale delle contribuzioni.

⁴La bolletta cresciuta in giudicato è parificata a titolo esecutivo secondo l'articolo 80 LEF.

⁵Il Municipio stabilisce mediante Ordinanza le altre modalità di fatturazione e riscossione.

Art. 15 Tassa sul quantitativo (In CHF IVA esclusa)

¹Per i rifiuti solidi urbani (RSU), la tassa in funzione del volume (tassa sul sacco) è prelevata mediante la vendita di sacchi ufficiali stabiliti dal Municipio.

²Le modalità di vendita e il costo dei sacchi ufficiali sono stabiliti dal Municipio, mediante Ordinanza, ritenuti i minimi e i massimi fissati di seguito e di principio sulla base degli oneri di smaltimento del consuntivo dell'esercizio precedente e dei costi di produzione e distribuzione.

³La tassa sul sacco viene fissata dal Municipio tramite Ordinanza e sulla base delle prescrizioni cantonali applicabili in materia. La tassa corrisponde a un valore stabilito nei limiti definiti dal Consiglio di Stato entro la fine di ottobre di ogni anno.

⁴Per la consegna di grossi quantitativi di rifiuti ingombranti può essere corrisposto un importo che il Municipio stabilisce mediante Ordinanza, ritenuti i minimi e massimi fissati di seguito:

Ingombranti	Per la consegna di rifiuti ingombranti eccedenti un metro cubo (1 m ³)	Minimo 25.00	Massimo 100.00
-------------	--	-----------------	-------------------

⁵Le tasse per il servizio di raccolta dei rifiuti si intendono IVA esclusa.

Disposizioni finali e transitorie

Art. 16 Attuazione, misure d'esecuzione, responsabilità

¹Il Municipio stabilisce le modalità esecutive per l'applicazione del presente Regolamento tramite specifiche Ordinanze. Esso può inoltre emanare eventuali disposizioni particolari per contenere la produzione di rifiuti e per ottimizzare lo smaltimento degli stessi nel caso di manifestazioni o altri eventi organizzati sul territorio comunale dal Comune stesso o da Associazioni private.

²Il Municipio esercita le competenze previste dagli artt. 107 cpv. 2 lett. b LOC e art. 24 RALOC ed è in generale autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso vigila, in particolare, affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è a tal fine autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi di ogni genere di rifiuti e materiali non autorizzati, il loro trattamento in impianti idonei e il ripristino del terreno (art. 5 ROTR del 17 maggio 2005). Sono inoltre applicabili gli articoli 66 e 67 della LALIA del 2 aprile 1975.

³Il Municipio informa la popolazione e gli utenti con avvisi agli albi, circolari, prospetti, manifesti, sito internet e ogni altro mezzo idoneo a conseguire gli scopi previsti dal presente Regolamento.

⁴In caso di presumibili infrazioni al Regolamento o, se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti ed ispezionati, dagli incaricati del Municipio, a fini di controllo e accertamento.

⁵Per evitare abusi o danneggiamenti, i punti/centri di raccolta rifiuti possono essere dotati di videosorveglianza. E' facoltà del Municipio prevedere l'accesso al Centro di raccolta tramite tessera e/o documento di identificazione. Sono riservate le norme delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.

⁶Il Comune declina ogni responsabilità per danni a persone o cose legati al normale esercizio dei contenitori pubblici o privati interrati e non, o legati all'esposizione dei rifiuti per la loro raccolta.

⁷L'utenza è responsabile nei confronti del Comune per eventuali danni causati ai contenitori interrati o di altro tipo in seguito al conferimento negligente di rifiuti non idonei o in quantità

non conformi. E' riservata l'azione di danno a norma del diritto delle obbligazioni.

⁸E' severamente vietato da parte dell'utenza l'applicazione sui contenitori interrati o d'altro tipo di manifesti, locandine, autocollanti o comunicazioni varie. È riservata la procedura contravvenzionale da parte del Municipio.

⁹Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 LALPAmb.

¹⁰Per quanto non contemplato nel presente Regolamento fanno stato le disposizioni legislative federali e cantonali in materia.

Art. 17 Rimedi giuridici

¹Le decisioni del Municipio sulle tasse possono essere impugnate con reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione delle stesse.

²Contro ogni altra decisione del Municipio relativa al presente regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 18 Contravvenzioni

¹Conformemente all'art. 145 LOC e riservate altre leggi speciali, il Municipio punisce con una multa sino a fr. 10'000 le contravvenzioni al presente regolamento, alle relative Ordinanze municipali e/o alle norme federali o cantonali la cui applicazione gli è affidata.

²Contro la decisione di multa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

³Sono riservate eventuali azioni per il risarcimento dei danni, oltre alla segnalazione ai Servizi Cantionali competenti o Alle autorità giudiziarie competenti.

Art. 19 Entrata in vigore e abrogazioni

¹Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2019 dopo la ratifica da parte del Dipartimento delle Istituzioni.

²Il presente Regolamento abroga quello approvato dal Consiglio comunale in data 16 maggio 1994 e successive modifiche, come pure ogni altra disposizione contraria o incompatibile.

Allegato A (principali basi legali nel settore dello smaltimento rifiuti)

Norme federali

- Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc);
- Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc);
- Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015 (OPSR);
- Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi del 18 maggio 2005 (OPChim);
- Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici del 18 maggio 2005 (ORRPChim);
- Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif);
- Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif);
- Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA);
- Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt);
- Ordinanza sui siti contaminati del 26 giugno 1998 (OSiti);
- Ordinanza sugli imballaggi per bibite del 5 luglio 2000 (OIB);
- Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 25 maggio 2011 (OESA);
- Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente del 10 settembre 2008 (OEDA);
- Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici del 14 gennaio 1998 (ORSAE);
- Direttiva sul Finanziamento conforme al principio di causalità dello smaltimento dei rifiuti urbani, pubblicata nel 2004 dall'UFAFP.

Norme cantonali:

- Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb);
- Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque del 2 aprile 1975 (LALIA);
- Regolamento generale della legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti del 17 maggio 2005 (ROTR);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 10 luglio 2007 (ROTRif);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 12 luglio 2005 (ROIAt);
- Legge sull'ordine pubblico del 23 novembre 2015 (LORP)
- Legge d'applicazione all'Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23 giugno 2004 del 20 settembre 2010;
- Piano di gestione dei rifiuti (PGR) del 1 luglio 1998;

- Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 (il Regolamento d'applicazione è stato abrogato);
- Legge concernente l'istituzione dell'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) del 24 marzo 2004 (LACR);
- Regolamento per la consegna di rifiuti all'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) del 9 febbraio 2012;
- Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
- Direttive SPAAS per il compostaggio centralizzato del gennaio 2012;
- Direttive SPAAS per il compostaggio a bordo campo del gennaio 2012.